

ALLEGATO 5

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.****NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1

*Sopprimere il comma 3.***1. 1. Il Relatore.****(Approvato)***Do il comma 3 aggiungere il seguente:*

4.3 Sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge in esame.

1. 2. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 2

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e

manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del comma predetto, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, dopo le parole: dell'edilizia, aggiungere le seguenti: articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. 1. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 2, dopo le parole: progetti immobiliari inserire le seguenti: le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al Decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole tre anni con le seguenti: due anni.

7. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con durata minima di ottanta ore inserire le seguenti: ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: con la qualifica fino alla fine con le seguenti: svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso è ridotta ad ottanta ore.

7. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) frequenza a un corso di formazione professionale rispondente ai livelli

essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, della durata di 250 ore, ridotta a 125 ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

7. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8

Al comma 3, lettera c) aggiungere infine: e la legislazione previdenziale ed assistenziale.

8. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento di cui al presente articolo e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.

8. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

8. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro.

9. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 10

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: alla Cassa edile territorialmente competente con le seguenti: alle Casse edili di riferimento competenti.

10. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: corrisposto con le seguenti: e con un diritto annuale corrisposti.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

10. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4 dopo le parole: in 500,00 euro inserire le seguenti: ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in 100,00 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

10. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 11

Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con le seguenti: delle imprese del settore.

11. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: a livello nazionale.

11. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole: continuare a svolgere inserire le seguenti: per un periodo di dodici mesi.

13. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7 inserire le seguenti: da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

13. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

4. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-bis, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

13. 3. Il Relatore.

(Approvato)